

Deliberazione G.C. nr. 8 dd. 13.02.2014.

OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico, nuove aperture e sistemazioni interne capannone p.ed. 600. Incarico Direzione Lavori, contabilità e misura, e Coordinamento della sicurezza in esecuzione all'ing. Alessio Bonelli di Carano. CUP C46E13000070004 - CIG Z4B0D5BCA5.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 92 del 06/11/2013, di approvazione del progetto dei lavori di adeguamento sismico, nuove aperture e sistemazioni interne del capannone identificato dalla p.ed. 600 in cc Carano, redatto dal progettista ing. Alessio Bonelli, con studio tecnico in via Rasmo n. 3 a Carano in data 26/09/2013, in atti prot. n. 3295 del 28/09/2013, e del quadro economico aggiornato dall'ing. Marco Maurina dell'ufficio tecnico comunale, nei seguenti importi:

Lavori	€ 62.595,03.=
Somme a disposizione	€ 39.079,97.=
Totale	€ 101.675,00.=

Dato atto che, nell'imminenza di affidare l'esecuzione dei lavori, è necessario procedere con l'affidamento dell'incarico di Direzione lavori, contabilità e misura, e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i Lavori in oggetto.

Dato atto che ai sensi e nel rispetto dell'art. 39 quinquies della L.P. 23/90, trovano concreta verifica le condizioni di ammissibilità che legittimano l'amministrazione comunale ad avvalersi di personale esterno per lo svolgimento dell'incarico in oggetto in quanto ha lo scopo del conseguimento di obiettivi complessi ed articolati, sia per quanto attiene i contenuti metodologici che per quelli tecnico-operativi; inoltre, sussistono le condizioni di ammissibilità al ricorso a professionalità esterne all'amministrazione per l'espletamento dell'incarico, per le seguenti motivazioni:

- l'unico dipendente del servizio tecnico comunale risulta significativamente e sostanzialmente impegnato nell'espletamento di funzioni procedurali e/o comunque finalizzate alla gestione ordinaria dell'attività dell'ente locale. Queste attività gestionali inibiscono la possibilità di espletare internamente l'incarico di cui al presente affidamento per non distogliere il personale dallo svolgimento di attività obbligate e comunque non procrastinabili.

Richiamato l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 in base al quale sussiste l'obbligo per la pubblica amministrazione di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

Rilevato che al momento non risulta attiva alcuna convenzione in Consip S.p.a. per il servizio oggetto della presente deliberazione, né convenzioni stipulate da parte dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC) e tenuto comunque conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 in merito al diritto di recesso dal contratto nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a., successivamente al perfezionamento dell'affidamento della presente servizio, siano migliorativi ed il fornitore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche.

Riscontrato che tra le categorie di servizi presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione non è presente il servizio rispondente all'esigenza individuata da parte di questa Amministrazione.

Ritenuto di affidare l'incarico di che trattasi allo stesso professionista incaricato della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progetto dei lavori in oggetto, giusta deliberazione d'incarico n. 58 del 31/07/2013.

Contattato a tal fine l'ing. Alessio Bonelli, con studio tecnico in via Rasmo n. 3 a Carano (TN), iscritto all'albo degli ingegneri della Provincia di Trento al n. 1814, il quale ha espresso la propria disponibilità ad espletare l'incarico in questione presentando apposito preventivo di massima ai sensi del DM n. 143 del 31/10/2013, del 15/01/2014, in atti prot. n. 457 del 07/02/2014, che espone una spesa complessiva a carico del Comune di € 9.813,46.= (oneri previdenziali ed IVA esclusi).

Visto l'art.9 del D.L. 24.01.2012 nr.1 così come sostituito dalla legge di conversione 27 marzo 2012 n.27 il quale dispone:

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini

della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto (comma così modificato dall'art. 5, comma 1, legge n. 134 del 2012).

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1. OMISSISS”.

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 recante “Regolamento recante la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990 n. 23, l'incarico può essere affidato prescindendo dal confronto concorrenziale in quanto l'importo stimato di parcella, completo di tutte le voci di spesa e degli oneri relativi alle prestazioni connesse, al netto degli oneri fiscali e contributivi, risulta di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa provinciale, fissata in € 46.000,00.=.

Ritenuto, pertanto, di scegliere il Professionista a mezzo di trattativa diretta, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.P. 19.07.1990 n. 23, in quanto il corrispettivo non eccede l'importo di € 46.000,00.=.

Ritenuto congruo e idoneo il preventivo di massima presentato dal professionista secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dal Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143.

Ritenuto pertanto che sussistano tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per formalizzare l'affidamento dell'incarico in oggetto all'ing. Alessio Bonelli.

Visto ed esaminato l'unito schema di convenzione per il conferimento dell'incarico.

Visto l'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e il Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140.

Preso atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come previsto dall'art. 81 del T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della R.T.T.A., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 4/L.

Visto lo Statuto del Comune, approvato con delibera C.C. nr. 43/2006.

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare nr. 6 del 30.03.2011, esecutiva.

Attesa la propria competenza sui sensi dell'art. 40, comma 1, lettera c) dello Statuto del Comune, approvato con delibera C.C. nr. 43/2006.

Dato atto che a seguito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2014, sottoscritto in data 11.12.2013, si individua nel 31 marzo 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 per i Comuni e che pertanto l'ente, non avendo ancora approvato il bilancio di previsione in parola, è autorizzato ad effettuare le spese previste dalla disciplina dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 33 del Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, modificato con D.P.Reg. 6.12.2001 n. 16/L il quale dispone che: "Qualora l'accordo previsto dall'art. 17 comma 55 della Legge reg.le 23.10.1988 n. 10 fissi la scadenza del termine per l'adozione del bilancio di previsione in un periodo successivo all'inizio dell'anno, la gestione finanziaria è effettuata sulla base del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In tal caso i comuni non possono impegnare per ciascun intervento somme superiori a quelle definitivamente previste nel bilancio medesimo, ad eccezione delle spese tassativamente regolate dalla legge. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili ad eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato".

Accertato che alla data odierna non essendo ancora approvato il bilancio di previsione del corrente anno da parte del Comune di Carano si procede secondo quanto disposto dall'art. 33 testè menzionato, in quanto trattasi nella fattispecie di spesa obbligatoria non suscettibile di pagamento frazionato.

Visto il bilancio del corrente esercizio, in gestione provvisoria ex art. 12 del D.P.G.R. 28.05.1999, nr. 4/L e s.m.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 21.01.2014, immediatamente eseguibile, con la quale si proroga l'Atto Programmatico Generale di Indirizzo 2013 (rif. del. G.C. n. 24 del 18.04.2013) per la gestione provvisoria del bilancio di previsione 2014 del Comune di Carano, con individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi e degli uffici.

Con voti unanimi favorevoli.

DELIBERA

1. Di affidare, per quanto in premessa, all'ing. Alessio Bonelli, con studio tecnico in via Rasmo n. 3 a Carano (TN), la Direzione Lavori, contabilità e misura, e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento sismico, nuove aperture e sistemazioni interne del capannone identificato dalla p.ed. 600 in cc Carano, per un corrispettivo di € 9.813,46.= (oneri previdenziali ed IVA esclusi), come da preventivo del 15/01/2014, in atti prot. n. 457 del 07/02/2014.
2. Di approvare l'allegato schema di convenzione per la disciplina dell'incarico sub A), che forma parte integrante e sostanziale della presente.
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 12.451,32.= (oneri previdenziali 4% e IVA 22% inclusi), derivante dal presente provvedimento, trova imputazione all'intervento 2090301 (cap. 2931) del bilancio pluriennale 2014/2016 in fase di formazione, residui passivi 2013 e precisamente all'interno dell'impegno 319/2013 riferito alla realizzazione dell'opera.
4. Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, al fine di consentire quanto prima l'avvio della prestazione.
5. Di disporre, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della LR 13.12.2012, n. 8 e s.m., la pubblicazione del provvedimento sul sito del Comune, sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "12 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:

- *di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e dell'art. 33 dello Statuto del Comune di Carano;*
- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*